



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 400 DEL 19/06/2020

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, A SUPPORTO DEL SETTORE 5 (ARTT 36, COMMA 2, LETT. A) E ART. 54 COMMA 4 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)- AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO A DUE PROFESSIONISTI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
SETTORE 05

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che è intenzione dell'Amministrazione affidare a professionisti esterni il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai nuovi progetti di opere pubbliche gestiti dal Settore 5 dal momento che si tratta di prestazioni specialistiche non presenti all'interno del medesimo settore;
- che nella seduta del 26.05.2020 la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole all'affidamento del servizio sopra specificato mediante accordo quadro per la durata di 4 anni;
- che con lettera d'invito prot .n. 15407 del 27.05.2020 è stata indetta una indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e art. 54 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all'affidamento dell'Accordo Quadro per l'individuazione di due professionisti per l'espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a supporto del Settore 5, per un importo inferiore ad € 40.000,00, invitando 7 professionisti;

VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute 4 candidature e che sulla base dei punteggi attribuiti dal RUP, che sono depositati agli atti del settore scrivente, viene individuata la graduatoria nella quale risulta 1° classificato il professionista Geom. Fabrizio Foschi con studio a Cattolica che ha ottenuto un punteggio di 94,20/100 offrendo un ribasso percentuale pari al 62,00% rispetto ai corrispettivi contenuti nel Tariffario del DM Giustizia 17 giugno 2016 e 2° classificato Geom. Giovanni Avanzolini con studio a San Giovanni in Marignano che ha ottenuto un punteggio di 78,56/100 offrendo un ribasso percentuale pari al 63,70% rispetto ai corrispettivi contenuti nel Tariffario del DM Giustizia 17 giugno 2016;

PRESO ATTO :

- che, ai trattandosi di un Accordo quadro che attiene quindi ad un fase precontrattuale, i CIG saranno presi di volta in volta con gli specifici affidamenti nei quali verranno impegnate le relative somme degli incarichi;
- che, in merito al controllo sulla regolarità contributiva, entrambe i professionisti risultano in regola;

Visto:

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010 (per gli articoli ancora in vigore);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'Accordo Quadro per l'espletamento di attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a supporto del Settore 5;

3) di procedere all'affidamento dell'incarico di cui al punto 2) mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lett a) e art. 54 comma 4, lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. previa indagine di mercato, a due distinti operatori economici;

4) di affidare l'accordo quadro in oggetto al 1° classificato Geom. Fabrizio Foschi con studio a Cattolica per un importo massimi € 35.000,00 (IVA ed Oneri contributivi esclusi) avendo conseguito il miglior punteggio di 94,20/100 e al 2° classificato Geom. Giovanni Avanzolini con studio a San Giovanni in Marignano per un importo massimo € 35.000,00 (IVA ed Oneri contributivi esclusi) avendo conseguito il secondo miglior punteggio di 78,56/100;

5) di dare atto che l'importo dell'onorario che sarà riconosciuto ai due distinti professionisti nei successivi contratti di incarico specifici sarà quello determinato applicando il ribasso percentuale, da ciascuno offerto, rispetto ai corrispettivi contenuti nel Tariffario del DM Giustizia 17 giugno 2016;

6) di approvare lo schema di Accordo Quadro disciplinante il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e i due distinti professionisti affidatari nel quale a norma dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., sono evincibili il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali, quale parte integrante del presente atto;

7)- di ribadire che i sopracitati professionisti incaricati, in riferimento alla Legge n. 136/2010 saranno obbligati al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte dei medesimi, ai sensi del comma 7 di detto articolo, sarà presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato prima della rispettiva liquidazione;

8)- di ribadire che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa e che l'affidamento delle prestazioni specifiche ai due soggetti incaricati dovrà essere preceduto

da specifiche determinine con indicazione della copertura finanziaria e del specifico impegno di spesa nonché dello specifico CIG;

9)- ribadire e dare atto altresì, che tale affidamento NON costituisce impegno per l'amministrazione comunale ad eseguire le prestazioni sino all'esaurimento delle somme poste a base di gara, e che, qualora, per qualsiasi causa, ed in particolare per ragioni correlate alle risorse finanziarie, non si renderà possibile, nell'arco del quadriennio esaurire tutte o alcune delle somme previste dall'Accordo Quadro per ciascuno dei due professionisti incaricati, nulla sarà dovuto a quest'ultimi;

10)- di ribadire inoltre e dare atto, che gli impegni di spesa saranno assunti con successive determinazioni atte a consentire il conferimento degli specifici contratti operativi;

11)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento per l'Accordo Quadro è il Dott. Baldino Gaddi del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 19/06/2020

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

**ACCORDO QUADRO FINALIZZATO
ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, A SUPPORTO
DEL SETTORE 5 DEL COMUNE DI CATTOLICA**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

DATA:

COMMITTENTE:

COMUNE DI CATTOLICA

PIAZZA ROOSVLET, N. 5

47841 – CATTOLICA (RN)

SITO: WWW.CATTOLICA.NET

TEL. 0541/608268 – PEC protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

C.F./P.IVA 00324360403

DIRIGENTE COMPETENTE

DOTT. BALDINO GADDI

**ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA'
TECNICHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, A SUPPORTO DEL
SETTORE 5 DEL COMUNE DI CATTOLICA**

SERVIZIO DI _____

CIG. N°

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2019:

Tra

1) Dott. Baldino Gaddi nato a Rimini il 24.07.1965, nella qualità di Dirigente del Settore 5, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Piazza Roosevelt n. 5, il quale agisce in nome e per conto del **COMUNE DI CATTOLICA**, C.F. e P.IVA 00343840401, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dello Statuto del Comune di Cattolica in esecuzione della determina dirigenziale n..... del di seguito indicato più brevemente **COMUNE**;

2) nato a il, legale rappresentante della società con sede a in Via n. C.F. e P.I. di seguito indicato più brevemente **SOCIETA' INCARICATA**, o **SOCIETA' ADERENTE**.

PREMESSO CHE

A) con lettera d'invito in data 26.11.2018 prot .n. 45709, il **COMUNE** ha invitato gli operatori economici interessati a presentare offerta per partecipare all'indagine di mercato indetta ai sensi degli articoli 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale procedura concorsuale era diretta all'individuazione e selezione di n. 2 operatori economici con cui sottoscrivere il presente "**ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, A SUPPORTO DEL SETTORE 5 DEL COMUNE DI CATTOLICA**".

Il presente Accordo Quadro è riconducibile alla fattispecie degli accordi quadro con l'individuazione di due operatori economici senza nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; le modalità di affidamento dei singoli contratti specifici sono disciplinati sulla base dei principi stabiliti nel presente Accordo.

B) il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50//2016 e s.m.i.;

C) sono state presentate n..... offerte;

D) a seguito dell'indagine di mercato i professionisti aderenti sono risultati quelli che ha offerto la 1° e 2° migliore offerta economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante;

F) sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti in capo ai professionisti;

G) la stipulazione dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra il COMUNE e i professionisti aderenti, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'esecuzione del Servizio;

H) i professionisti aderenti dichiarano che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti ad esso allegati nonché quelli allegati alla lettera d'invito nonché le loro offerte presentate in sede di gara, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e l'oggetto delle potenziali prestazioni da eseguire;

CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina pre-contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti specifici da parte del COMUNE; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente le prestazioni, gli importi e la durata delle attività assegnate e finalizzate al supporto del Settore 5, a titolo esemplificativo:

a) Coordinamento in fase di progettazione che comprende, tra le altre, le seguenti prestazioni:

- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1, Dlgs 81/08, i cui i contenuti minimi sono specificati nell'allegato XV;
- Redazione piano di manutenzione/fascicolo dell'opera;
- Supporto alla committenza nelle fasi di programmazione e affidamento dei lavori;
- Qualsiasi altra prestazione inerente all'incarico di CSP (coordinatore sicurezza in fase di progettazione).

b) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione che comprende, tra le altre, le seguenti prestazioni:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- verificare l'idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo
- adeguare il PSC e il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC
- proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno. Al riguardo, se il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
- Qualsiasi altra prestazione pertinente l'incarico di CSE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

c) Per gli appalti di lavori e servizi soggetti a rischi interferenti, ma che per le loro caratteristiche non richiedono la nomina del coordinatore per la sicurezza, redazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti) che comprende, tra le altre, le seguenti prestazioni:

- individuazione dei rischi da interferenza;
- redazione del documento;
- adozione di adeguate misure di protezione e prevenzione dagli infortuni;
- individuazione dei ruoli e delle responsabilità;
- definizione dei costi della sicurezza;
- verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese coinvolte;
- promozione della cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza;
- informazione ai lavoratori dell'impresa appaltatrice circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il valore economico, posto a base di gara, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali correlati a tale valore, nonché quello individuare il quadro economico generale dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione per il COMUNE nei confronti dei professionisti aderenti e non è impegnativo in ordine all'affidamento a questi dei Contratti Specifici per un quantitativo minimo predefinito.

I professionisti aderenti all'Accordo altresì si impegnano ad assumere ed eseguire regolarmente gli eventuali contratti specifici che il COMUNE, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici e correlati quali:

- a) norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) Codice Civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet;
- d) Codice deontologico dell'Ordine di Appartenenza;

- e) direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- f) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;
- g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- h) Linee Guida ANAC pertinente all'esercizio delle attività di Architettura ed Ingegneria;

Articolo 2 — Natura specifica dell'Accordo Quadro

Fermo quanto già previsto all'art. 1, il presente rapporto pre-contrattuale rappresenta un Accordo Quadro con un due operatori economici ai sensi dell'art. 54, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. in base al quale, senza ulteriore confronto competitivo, verranno affidati, a seguito della sottoscrizione di contratti di appalti specifici o lettere di incarico (commerciali), per lo svolgimento delle prestazioni professionali di supporto ai Settore 5 secondo le modalità specificate nel presente Accordo.

Il presente accordo quadro stabilisce: il prezzario di riferimento (tariffario professionale base); la durata dell'accordo quadro; il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni specifiche oggetto del presente Accordo.

Articolo 3 - Osservanza delle prescrizioni

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro i due distinti affidatari garantiscono la piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nella documentazione di gara e nell'Offerta da ciascuno presentata nella procedura di gara medesima; tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, sono considerati parte integrante del medesimo e gli affidatari dichiarano di conoscere ed accettare in ogni loro parte, senza riserva od eccezione alcuna.

Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'Accordo quadro ed i singoli contratti specifici sono soggetti all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di servizi nonché del Tariffario di Riferimento rappresentato dal DM GIUSTIZIA del 17 giugno 2016.

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici

L'accordo quadro avrà durata di **quattro anni (48 mesi)** a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui il COMUNE abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo 5 per ciascuno dei due professionisti. Qualora nel termine del quadriennio ad uno od entrambi i professionisti assegnatari non fossero stati assegnati incarichi sufficienti per assorbire gli importi di cui al precedente art.5, l'accordo quadro si intenderà comunque esaurito senza riconoscimento di alcun indennizzo in capo agli stessi. Durante il periodo di validità dell'accordo quadro il COMUNE si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso ai professionisti aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo. I singoli contratti operativi avranno una durata commisurata all'entità ed alla natura della prestazione richiesta. In caso di disaccordo tra il RUP e l'ADERENTE, sarà il termine imposto dal RUP a prevalere fatta salva la facoltà dell'ADERENTE di avanzare riserve al Dirigente competente per materia. Nel caso in cui le pretese

dell'ADERENTE non vengano accolte le parti danno atto che il termine verrà fissato sulla base di criteri tecnici stabiliti da un tecnico designato da un Ordine Professionale Tecnico scelto dalle parti.

Articolo 5— Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

Il valore massimo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è € **35.000,00** oltre CNPAIA ed Iva di legge per ciascuno dei due professionisti aderenti. Tale importo, definito esclusivamente per stabilire il riferimento della base d'asta e della soglia massima dell'accordo quadro, ha carattere del tutto indicativo ed è stato desunto dalla somma delle prestazioni presunte, per il termine quadriennale massimo previsto dall'accordo stesso.

Articolo 6 — Documenti Contrattuali

Tutti i documenti posti a base di gara, ed in particolare:

Elab. 1 – Tariffario di riferimento DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016

Elab. 4 – Schema di Accordo Quadro.

Lettera di invito;

Offerta presentata in sede di gara;

Ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Specifici.

La controprestazione riconosciuta sarà per il PSC (redazione del Piano della Sicurezza di Coordinamento in fase di progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) pari all'importo desunto dal tariffario di riferimento, assoggettato a ribasso unico percentuale offerto dall'ADERENTE.

La stessa percentuale di ribasso verrà applicata ad un prezzo convenzionale forfettario di € per la redazione del DUVRI indipendentemente dalla natura e dall'importo dell'attività da assoggettare al documento di valutazione.

Articolo 7— Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi ai professionisti aderenti avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in modalità alternativa in quanto il presente Accordo quadro viene sottoscritto ai sensi del comma 4, lett. a) art. 54 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.

Il presente accordo quadro è concluso con i due operatori economici che ha espresso le prime due miglior offerte nella procedura di gara mediante applicazione del criterio di assegnazione stabilito nella lettera di invito.

Al fine di dare effettiva validità alle offerte presentate, e sempre che ciò non comporti sanzioni più rilevanti, (quali la risoluzione dell'Accordo quadro o del contratto specifico), e salvo che il contratto specifico non disponga diversamente, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo ovvero delle prestazioni assunte i professionisti aderenti inadempienti ad una penale pari a 250,00 € per ogni omissione di natura puntuale e di 100 €/giorno per ogni omissione di natura continuativa. Tali penali

potranno essere ridotte discrezionalmente dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) in ragione della effettiva gravità dell'omissione stessa.

Per quanto attiene l'elemento di natura quantitativa rappresentato dal prezzo i professionisti aderenti si impegnano ad applicare al Tariffario di riferimento posto a base di gara la percentuale di sconto offerta da ciascuno in sede di procedura concorsuale.

N.B. Qualora nell'esecuzione di un contratto specifico i professionisti aderenti siano stati oggetto ordini di servizio, comminatoria di penali o azioni di censura o costituzione in mora per:

- mancato rispetto sulle norme di sicurezza;
- prestazioni non eseguite a perfetta regola d'arte;
- ritardi o sospensioni immotivate del servizio contrastanti con la tempistica concordata;
- (in generale) ogni significativo inadempimento degli obblighi a carico dell'ADERENTE contenuto nel presente accordo quadro o dei contratti specifici;

il COMUNE avrà, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non assegnare ulteriori appalti specifici per il termine residuo di validità dell'accordo senza che ciò possa comportare alcun obbligo di risarcimento danno o indennizzo nei confronti dell'ADERENTE estromesso. In questo caso si potrà procedere ad affidare gli altri appalti specifici agli operatori che seguono in graduatoria, oppure ad indire una nuova procedura di gara per l'affidamento di un nuovo Accordo Quadro.

Nel caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte dei professionisti aderenti o di uno di questi per fatti attinenti alla vita soggettiva dello stesso (scioglimento, fallimento, perdita dei requisiti di idoneità economica, finanziaria o tecnica ecc.) il COMUNE potrà procedere, con assoluta discrezionalità, ad affidare gli altri appalti specifici residuali agli operatori che seguono in graduatoria.

Articolo 8 — Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

L'esecuzione servizi di cui ai singoli Contratti Specifici dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici.

I professionisti aderenti, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del COMUNE, si impegnano ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Del servizio svolto dovrà essere consegnato al DEC ogni elaborato, file relazione e documento necessario per considerare il medesimo regolarmente compiuto.

Articolo 9 — Suddivisione dei contratti specifici (od operativi)

Le prestazioni ed i servizi oggetto dell'Accordo Quadro sono quelle dovute per obbligo di legge, per obbligo contrattuale (specifico) e per completezza professionale nonché e da quelle indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dell'Esecuzione indicata dal COMUNE.

Salvo diversa valutazione e/o indicazione del COMUNE i contratti specifici avranno una durata commisurata alla difficoltà della prestazione. In particolare potranno essere sottoscritti con la società ADERENTE un numero indeterminato di contratti specifici nel corso dei quattro anni di validità dell'Accordo.

Il COMUNE si riserva la facoltà di non procedere, nel corso del quadriennio di validità dell'Accordo Quadro, alla sottoscrizione di contratti specifici con la società ADERENTE senza che ciò possa costituire motivo di risarcimento danni o indennizzi di alcuna natura.

Articolo 10 — Cauzione provvisoria e definitiva – Assicurazioni professionali.

Troveranno applicazione le disposizioni normative vigenti con particolare riferimento alle cauzioni previste per l'affidamento dei servizi di natura professionale.

I professionisti aderenti dovranno essere munita, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, di una idonea assicurazione professionale il cui massimale, oggetto e clausole di garanzia dovranno essere accettate dal COMUNE.

Articolo 11 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Nei Contratti specifici stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro si intende inserita un'apposita clausola con la quale la società ADERENTE si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

Il COMUNE procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 12 — Subappalto e modalità di svolgimento delle prestazioni

Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo dovranno, a pena della risoluzione dell'Accordo medesimo, essere svolte direttamente o sotto il diretto controllo e responsabilità, della società ADERENTE. E' vietata qualsiasi forma di subappalto o di cessione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti operativi.

Articolo 13 — Risoluzione dell'Accordo Quadro

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'Accordo Quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dei professionisti aderenti inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali; Il COMUNE ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la eventuale cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla società ADERENTE per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente Accordo sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso. L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento quando essa ritenga il professionista aderente non sia più idonea a continuare

l'Accordo Quadro;

- b) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;
- c) in caso di cessione totale o parziale dell'Accordo Quadro;
- d) nei casi di morte del legale rappresentante della soggetto firmatario l'accordo, e nel caso di società di ingegneria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e) quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
- f) sospensione o rallentamento delle prestazioni nell'espletamento dei servizi derivanti dal presente Accordo Quadro;
- g) mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte ed in conformità del contratto di appalto specifico di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nello stesso ovvero entro i termini previsti, prescritti o concordati;
- h) ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva ai sensi dell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Art. 14 -Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti derivanti.

Il COMUNE ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro e dai contratti da esso derivanti previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (sino alla concorrenza dei quattro quinti) relative al contratto specifico in essere e senza ulteriori indennità per i contratti specifici non ancora sottoscritti e/o avviati.

Art. 15 -Tribunale competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente Accordo Quadro è competente il foro di Rimini. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 16 - Responsabile del Procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del Procedimento del presente Accordo Quadro è il Dr. Baldino Gaddi, in qualità di Dirigente del Settore 5 del Comune di Cattolica.

I singoli contratti operativi vedranno di volta in volta nominati un RUP ed un DEC desumibile dalla determina che autorizza la prestazione oggetto del contratto specifico.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE

Il Dirigente

Dott. Baldino Gaddi

LA SOCIETA' ADERENTE

Il Legale Rappresentante

.....